

Esecutorietà del lodo arbitrale italiano e straniero

Scheda aggiornata al 03/06/2020

COS'E'

La decisione arbitrale, detta lodo, pur essendo simile per forma ad una sentenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: il Giudice competente per territorio renderà esecutivo il lodo con decreto. Il lodo esecutivo è soggetto a trascrizione e annotazione in tutti i casi in cui lo sarebbe una sentenza dai medesimi contenuti. Nei casi in cui una parte non risiede in Italia, sarà competente ad emettere il decreto esecutivo del lodo la Corte d'appello di Roma.

NORMATIVA

- Codice di Procedura Civile, Artt. 806 e seguenti

CHI PUO' RICHIEDERLO

La parte che intende fare eseguire il lodo.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Massa - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Primo - Stanza 33

Informazioni telefoniche: 0585-818110 - 818112 dalle ore 8.30 alle ore 11,00.

Mail: paola.foschi@giustizia.it; margherita.casucci@giustizia.it

PEC: volgiurisdizione.tribunale.massa@giustiziacert.it

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8.30 – 11.00 e previo appuntamento

COME SI SVOLGE

Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo da depositare in Corte d'appello entro 30 gg. dalla comunicazione.

NOTA BENE

Per il ricorso di dichiarazione di esecutorietà del lodo (completo di procura e munito di una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine) o per il verbale da compilare in cancelleria dalla parte personalmente o dall'avvocato munito di procura occorre allegare: originale del lodo e atto in originale o copia conforme contenente la clausola compromissoria.

Il decreto di esecutorietà va comunicato alle parti con invito a recarsi all'Ufficio del Registro per pagare la tassa di registro.

COSTI

- Contributo Unificato da € 98,00
- Contributo 56 Euro per la clausola compromissoria
- Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati